Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 14 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1576.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai coloni mezzadri, proprietari ed affittuari che hanno superato i 65 anni di età. Pag. 146

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 146

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . . . Pag. 146

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1579.
Erezione in ente morale del Ricovero dei vecchi ed inabili al lavoro « Don Giovanni Ferraglio », con sede in Malonno (Brescia) . . . . Pag. 149

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1580.
Erezione in ente morale del « Legato Michele Troia », con sede in Andria (Bari) . . . . Pag. 149

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1581.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita della Santa Croce alla Pietra del Pesce, in Napoli . Pag. 150

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1582.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Calatafimi (Trapani) . . . . Pag. 150

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1583.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione . . . . Pag. 150

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1584.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione . . . . Pag. 150

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1942-XX.
Norme per l'obbligatorietà della disinfestazione cianidrica di alcune piante da frutto . . . . . . Pag. 150

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Trapani . . . . Pag. 151

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Pisa . . . . Pag. 151

ORDINANZA MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.
Esami degli studenti appartenenti ad Università ed Istituti dell'Ordine universitario di sedi colpite da incursioni aeree nemiche . . . . Pag. 152

Avviso di rettifica (R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, numero 1503) . . . . Pag. 152

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
R. decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita . . . . Pag. 152
R. decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli . . . . Pag. 152

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440 . . . . . Pag. 152

Ministero dei lavori pubblici: Sdemanializzazione di un relitto di terreno in sponda sinistra del fiume Sile in territorio del comune di Treviso . . . . Pag. 152

Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 19 dal 1° al 15 ottobre 1942-XX . . . . Pag. 153

Ministero delle corporazioni:
Comunicato relativo al divieto di produzione e di vendita degli articoli di valigeria, borsetteria ed altri oggetti di pelle . . . . Pag. 157

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882 . . . . . Pag. 157

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 158

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia) . . . . Pag. 158

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina: Concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante del Regio istituto idrografico di Genova . . . . Pag. 158

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DEL 14 GENNAIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII, delle diciannove serie emesse in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 novembre e 1 e 2 dicembre 1942-XXI.

(138)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1576.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari che hanno superato i 65 anni di età.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 17 marzo 1941-XIX, n. 288, che estende l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i sessantacinque anni di età si applica anche alle persone di sesso maschile di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che non abbiano superato il settantesimo anno di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1942-XX, n. 679;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 88 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-1943, è aumentato di lire 26.452.107.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 657, 668 e 679; 10 giugno 1942-XX, nn. 667 e 680; 4 giugno 1942-XX, n. 654; 13 giugno 1942-XX, n. 693 e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze	L.	48.017.500
Ministero degli affari esteri	»	20.002.300
Ministero dell'educazione nazionale	»	5.500.000
Ministero dell'interno	»	101.510.400
Ministero dei lavori pubblici	»	4.000.000
Ministero delle comunicazioni	»	5.000.000
Ministero della guerra	»	40.000
Ministero della cultura popolare	»	49.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 65. — Spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 419. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 420. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	3.242.500
Cap. n. 425. — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 449. — Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo dei territori appartenenti al Governo della Dalmazia	»	12.000.000
Cap. n. 464-IX (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto a offese del nemico	»	1.000.000
Cap. n. 471. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc. (Pensioni di guerra)	»	250.000
Cap. n. 473. — Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	»	5.000
Cap. n. 475. — Spese di manutenzione ordinaria, ecc. degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, ecc.	»	20.000
Cap. n. 483-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento per lavori straordinari inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, recante norme integrative delle disposizioni riguardanti l'imposta sul plus-valore nei trasferimenti dei beni immobili	»	3.000.000
Cap. n. 588 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII	L.	15.000.000
	L.	48.017.500

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 16. — Spese casuali	L.	70.000
Cap. n. 95. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	3.800.000
Cap. n. 99-*quater* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Comitato internazionale della Croce Rossa	»	132.300
Cap. n. 139 (aggiunto - in conto competenza). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'estero dei militari alle armi	»	6.000.000
Cap. n. 174 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria a favore del Partito Fascista Albanese per occorrenze, ecc. connesse allo stato di guerra	»	10.000.000
	L.	20.002.300

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 211 (aggiunto - in conto competenza). — Indennità e spese per le missioni da compiersi, ecc. per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 235 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico, ecc.	»	5.000.000
	L.	5.500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'accertamento della inabilità al lavoro dei congiunti bisognosi dei militari alle armi aventi diritto alla concessione dei soccorsi giornalieri	L.	15.000
Cap. n. 109. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari e industriali	»	80.000.000
Cap. n. 111-*bis*. — Spese per il funzionamento degli uffici notizie alle famiglie dei militari alle armi	»	200.000
Cap. n. 111-*sexies*. — Spese per il funzionamento dell'Intendenza civile, ecc. dei territori annessi alla provincia del Carnaro	»	211 000
Cap. n. 111-*novies*. — Somma da erogare per contributi a favore dei comuni dei territori annessi alla provincia del Carnaro	»	350.400

Cap. n. 111-*decies* (di nuova istituzione). — Spese politiche per i territori ex jugoslavi annessi alla provincia del Carnaro . . . . L. 725.000

Cap. n. 111-XI (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana . . » 5.000.000

Cap. n. 154 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento, ecc. . . . . . . » 15.000.000

L. 101.510.400

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per le spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra . L. 4.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 85-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria) . . L. 5.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc. . . . . L. 40.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . L. 200.000

Cap. n. 45. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo . . . . . » 800.000

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Concorsi, sovvenzioni, retribuzioni, acquisti ed altre spese di carattere urgente inerenti ai servizi politici . . . . » 48.000.000

L. 49.000.000

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 17-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato per le spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 4.000.000

Spesa:

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra . . . L. 4.000.000

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione di ulteriori lire 5 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Agli stanziamenti da effettuare in dipendenza della autorizzazione suddetta si applicheranno le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 15.000.000 per l'affitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente relative a trasferimenti di uffici statali, dipendenti dall'attuale stato di guerra.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'inscrizione della somma suddetta negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, in relazione al fabbisogno.

Art. 6.

E' autorizzata l'assegnazione dei seguenti contributi straordinari:

a) L. 354.500.000 a favore del Partito Nazionale Fascista per spese di assistenza ai combattenti, alle famiglie dei feriti ed ai profughi e per altri interventi in dipendenza dello stato di guerra;

b) L. 550.000.000 a favore della Gioventù italiana del Littorio per la refezione scolastica ed altre attività di carattere assistenziale connesse allo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'inscrizione dei contributi suddetti per L. 8 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana e per la rimanenza in quello del Ministero delle finanze.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per provvedere all'apprestamento ed al potenziamento dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata in alcune città del Regno di particolare importanza.

Con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le modalità per la concessione di anticipi ai proprietari per l'apprestamento dei ricoveri nei rispettivi fabbricati e le condizioni ed i limiti degli eventuali ricuperi a carico dei proprietari stessi a partire dall'anno solare successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti all'iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno della suindicata somma, in relazione al fabbisogno.

Art. 8.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze:

lire 500.000.000, da erogare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato

dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, convertito nella legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 172, per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese;

lire 10.000.000 per la fornitura di carte annonarie e per il rimborso ai Comuni delle spese per stampati, cancelleria ed altre relative al servizio di razionamento dei consumi;

Ministero dell'Africa italiana:

lire 45.000.000 per occorrenze relative al mantenimento nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana;

Ministero dell'interno:

lire 200.000.000 per i servizi relativi alla protezione antiaerea della popolazione civile;

lire 300.000.000 per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie dei connazionali internati nei campi di concentramento ed a quelle che, per effetto dell'attuale emergenza, siano private delle consuete rimesse dei familiari all'estero.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

In relazione al prodotto delle pene pecuniarie per violazioni alle leggi sulle fabbricazioni di guerra, realizzato a partire dall'esercizio 1941-42 e per la durata dello stato di guerra, è autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze di un fondo di importo non superiore ad un quarantesimo delle somme introitate per il titolo predetto, da destinare alla concessione di premi a favore dei militari della Regia guardia di finanza addetti alla repressione delle cennate violazioni.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

I limiti delle aperture di credito da disporsi dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono elevati durante il periodo dell'attuale guerra:

1) a lire 3.000.000 per i pagamenti di contributi per integrazioni dei bilanci degli enti ausiliari;

2) a lire 1.000.000 per le spese relative al funzionamento dei campi di concentramento ed al mantenimento degli internati.

Art. 11.

A titolo di concorso nelle differenze di cambio possono essere concesse maggiorazioni sulle misure dei soccorsi giornalieri stabilite dall'art. 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 1134, per i congiunti residenti all'estero dei connazionali alle armi.

Le maggiorazioni sono determinate e, quando occorra, rivedute o abolite con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 12.

Durante il periodo dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, per le forniture di opuscoli e per gli acquisti di materiale di propaganda in genere, riguardanti i servizi del Ministero della cultura popolare, i limiti di cui agli articoli 5, 6 ed 8 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono elevati come segue:

da lire 150.000 a lire 300.000 per i contratti da stipularsi dopo licitazione privata;

da lire 75.000 a lire 150.000 per i contratti conclusi a trattativa privata;

da lire 30.000 a lire 60.000 per i servizi in economia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1579.

Erezione in ente morale del Ricovero dei vecchi ed inabili al lavoro « Don Giovanni Ferraglio », con sede in Malonno (Brescia).

N. 1579. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero dei vecchi ed inabili al lavoro « Don Giovanni Ferraglio », con sede in Malonno (Brescia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1580.

Erezione in ente morale del « Legato Michele Troia », con sede in Andria (Bari).

N. 1580. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il « Legato Michele Troia », con sede in Andria (Bari), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1581.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita della Santa Croce alla Pietra del Pesce, in Napoli.

N. 1581. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita della Santa Croce alla Pietra del Pesce, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1582.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Calatafimi (Trapani).

N. 1582. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 6 agosto 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Calatafimi (Trapani), con la dote nel decreto stesso indicata, nonchè il successivo decreto vescovile in data 16 febbraio 1939-XVII, col quale furono determinate la circoscrizione territoriale di detta parrocchia, nonchè quelle delle parrocchie di San Giuliano Martire e di San Silvestro Papa, nello stesso comune di Calatafimi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1583.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1583. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di nominali L. 50.000 in una cartella al portatore del Debito pubblico italiano Rendita 5 %, nonchè la somma di L. 1250 in contanti, costituita dagli interessi della cartella stessa, maturati e riscossi al 1° gennaio 1942-XX, disposta in suo favore dal prof. comm. Gino Pollacci, in rappresentanza del Comitato promotore per le onoranze al sen. prof. Paolo Vinassa de Regny, con atto pubblico in data 6 giugno 1942-XX, per la costituzione di un fondo, da intitolarsi « Fondo Vinassa », le cui rendite saranno destinate ad incrementare gli studi geologici, mediante il conferimento di borse di studio, di premi e di sussidi per ricerche a studenti dell'Ateneo pavese.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1584.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1584. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 32.383 in contanti, disposta in suo favore dal prof. comm. Alessandro Lanfranchi con atto pubblico in data 8 luglio 1942-XX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio prof. dott. Floriano Lanfranchi e da conferirsi ad uno studente iscritto al corso per la laurea in medicina veterinaria presso la Regia università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1942-XX.
Norme per l'obbligatorietà della disinfestazione cianidrica di alcune piante da frutto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni della legge stessa;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1941-XIX, con il quale si rendeva obbligatoria, per le provincie dell'Italia settentrionale e centrale, la disinfestazione cianidrica di talune piante da vivaio;

Ritenuta la necessità di attuare particolari norme per la migliore applicazione dell'obbligo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la disinfestazione delle piante da vivaio fruttifere in genere, nonchè ornamentali della famiglia delle rosacee nelle provincie del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia, Marche, Umbria, Lazio, da effettuarsi di norma col sistema della cianidrificazione in apposite cabine.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, le spedizioni di piante e parti di piante delle specie indicate nel precedente articolo provenienti da vivai delle Provincie nominate nell'articolo stesso debbono essere accompagnate da un certificato di avvenuta disinfestazione rilasciato dal Regio osservatorio di fitopatologia competente per territorio o da altro Ente a ciò delegato dall'Osservatorio stesso.

Art. 3.

I direttori dei Regi osservatori di fitopatologia hanno facoltà di consentire una proroga fino al 30 giugno 1943-XXI ai vivaisti, produttori di piantine da frutto nonchè ornamentali della famiglia delle rosacee i quali non abbiano costruito gli impianti necessari per la disinfestazione cianidrica della propria produzione, o non abbiano dato le prove, mediante la esibizione dei relativi atti, di aver provveduto alla costruzione di cabine consortili o di aver la possibilità di valersi utilmente di impianti esistenti.

La proroga è concessa solo qualora il Regio osservatorio di fitopatologia abbia accertato la impossibilità di provvedere a quanto sopra entro il termine stabilito dal decreto Ministeriale del 15 febbraio 1941-XIX sopracitato.

Durante il periodo di proroga la disinfestazione dovrà essere eseguita seguendo i metodi che saranno prescritti dai Regi osservatori di fitopatologia.

Art. 4.

Nessuna autorizzazione potrà essere concessa per l'impianto di vivai o stabilimenti orticoli destinati a produrre, sia pure in parte, piante da frutto in genere, nonchè ornamentali della famiglia delle rosacee qualora i richiedenti non diano prova della esistenza delle condizioni indicate all'art. 3.

A tale fine le domande da farsi al prefetto della rispettiva Provincia dovranno contenere le occorrenti notizie.

Art. 5.

Le spese di disinfestazione sono a totale carico dei produttori delle piante o parti di piante sottoposte a disinfestazione.

Art. 6.

I prefetti delle Provincie indicate all'art. 1 cureranno l'applicazione del presente decreto il quale sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive Provincie o affisso all'albo di tutti i Comuni dipendenti.

Roma, addì 28 ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(101)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, costituenti il Distretto delle imposte di Castelvetrano; Marsala, costituente il Distretto delle imposte di Marsala; Mazara del Vallo, costituente il Distretto delle imposte di Mazara del Vallo; Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Saleni, Santa Ninfa, Vita, costituenti il Distretto delle imposte di Salemi; Erice, Favignana, Trapani (formato dalla Sezione Trapani e dalla Sezione Paceco), costituenti il Distretto delle imposte di Trapani, tutti appartenenti alla provincia di Trapani;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, costituenti il Distretto delle imposte di Castelvetrano; Marsala, costituente il Distretto delle imposte di Marsala; Mazara del Vallo, costituente il Distretto delle imposte di Mazara del Vallo: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, costituenti il Distretto delle imposte di Salemi; Erice, Favignana, Trapani (formato dalla Sezione Trapani e dalla Sezione Paceco) costituenti il Distretto delle imposte di Trapani, tutti appartenenti alla provincia di Trapani.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(102)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, costituenti il Distretto delle imposte di Pisa; Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Vicopisano, costituenti il Distretto delle imposte di Pontedera; Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, costituenti il Distretto delle imposte di San Miniato, tutti appartenenti alla provincia di Pisa;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, costituenti il Distretto delle imposte di Pisa; Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Vicopisano, costituenti il Distretto delle imposte di Pontedera; Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, costituenti il Distretto delle imposte di San Miniato, tutti appartenenti alla provincia di Pisa.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(103)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.
Esami degli studenti appartenenti ad Università ed Istituti dell'Ordine universitario di sedi colpite da incursioni aeree nemiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, col quale è stata data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni le modalità per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Gli studenti delle Università e degli Istituti dell'Ordine universitario delle sedi colpite dalle incursioni aeree nemiche, che si trasferiscono temporaneamente come uditori presso altre Università e Istituti, saranno tenuti a frequentare ivi i corsi di lezioni e di esercitazioni al fine dell'ammissione agli esami nelle sessioni dell'anno accademico 1942-43-XXI, ma non potranno sostenere tali esami se non presso le Università e gli Istituti dove sono rimasti regolarmente iscritti come studenti.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(85)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, n. 1503, concernente la istituzione di un nuovo posto di direttore generale nel ruolo centrale dell'Amministrazione delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1942, n. 309, all'art. 2, penultima linea, ove è detto: «... il numero dei posti di ispettore generale provinciale è ridotto *da cinque a quattro*» si deve leggere: «... il numero dei posti di ispettore generale provinciale è ridotto *da sei a cinque*».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 10 corrente mese è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.

(104)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data odierna è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli.

(105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440

Decreto del Ministro Guardasigilli in data 13 *ottobre* 1942-XX.

DIPLOMA DI 1° GRADO

Gabetti gr. uff. dott. Ottavio.

Decreto del Ministro Guardasigilli in data 2 *novembre* 1942-XXI

DIPLOMA DI 2° GRADO

Pani cav. prof. Luigi
Fantuzzi Oscar
Albani cav. prof. Alberto
Canevazzi Enrico
Ricci Carlo
Valentini cav. don Giuseppe
Danieli cav. Alessandro
Montiani mons. cav. Guido
Suor Matilde al secolo Campili Maria
De Stefani don Andrea
Bodrero Giuseppe
Pons Giovanni
Griotti Giovanni
Conte don Aniello
Fillioley prof. Agostino
Rodofili don Giovanni
Morriconi don Camillo
Perrot cav. Cirillo
Bellieni Maria
Tartaglia cav. Gino
Tridenti cav. uff. rag. Tomaso
Suor Battistina, al secolo Ereno Tranquilla Italia
Roi marchese Antonio
Roi marchese Giuseppe

DIPLOMA DI 3° GRADO

Piacenza Ugo
Palummo Cesare
Sambucetti Elisa vedova Ghisu
Russo Giuseppe
Martinez Maria
Alù Iole
Alù Maria
Tumminelli Michele
La Placa Giovanna
Cortesi Luisa
Picalfieri Vittorio
Redaelli Virginia
Stucchi Giosuè
Giuberti Bruno
Spadola Giuseppe
De Romanis Iole
Giovagnoli Elisa
De Luca Fernanda
Pinci Anna
Casciaro Anna
Endrizzi Maria Maddalena
Rossi prof. Giuseppe
Amorelli Vittorio
D'Angelo Orsini Amalia
Di Giuseppe Paolino
Casaro Domenico
Tascherio Ettore
Giorchino dott. Angelo
Aliverti Piero
Suor Maria Bartolomea Melloni
Benigni cav. prof. Giovanni
Zanoni prof. Ottima
Alberani don Francesco
Troncarelli Ivo
Suor Crocefissa, al secolo Bartorelli Emma
D'Agostino Troilo Francesca
De Giorgi dott. Nicola
Torrente dott. Luigi
Maruca cav. Angelo
Piazza cav. uff. Giuseppe
Milone cav. prof. Antonio
Callegaris prof. Pietro

(114)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di un relitto di terreno in sponda sinistra del fiume Sile in territorio del comune di Treviso.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 21 dicembre 1942-XXI è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del relitto di terreno in località Sant'Ambrogio di Fiera, in sinistra del fiume Sile, individuato nel catasto del Comune stesso sezione *F*, foglio I, mappale n. 220 della estensione di ettari 0.03.86 e indicato nel succitato schizzo planimetrico che fa parte integrante del presente decreto.

(95)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19
dal 1° al 15 ottobre 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Alessandria	Castelletto Monferrato	B	—	1
Id.	Castelletto Merli	S	—	1
Arezzo	Pergine Valdarno	O	1	—
Id.	Civitella Chiana	O	1	—
Avellino	Serino	B	—	1
Bari	Corato	O	—	1
Id.	Grumo	Cap	—	1
Bergamo	Gandino	B	—	1
Catanzaro	Andali (Botricella)	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	E	—	1
Id.	Rignano Garganico	B	—	2
Id.	Rodi Garganico	B	—	2
Id.	San Severo	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
Littoria	Cisterna	B	—	1
Macerata	Serravalle	E	—	2
Modena	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Pavia	Borgo Priolo	B	—	1
Potenza	Lagonegro	Cap	—	1
Rieti	Configni	BO	—	1
Id.	Rivodutri	B	1	—
Id.	Scandriglia	B	1	—
Roma	Monte Porzio Catone	O	—	1
Id.	Vicovaro	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	San Marsano sul Sarno	B	—	1
Taranto	Mottola	B	—	1
Torino	Andezeno	B	—	1
Treviso	Miane	B	—	2
Id.	Sernaglia	S	—	1
Varese	Castronno	B	—	1
Viterbo	Capranica	B	1	—
Id.	Civitacastellana	O	1	—
Zara	Zara	B	—	1
			8	33
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Sepino	B	—	1
Catanzaro	Marcedusa	B	—	2
Id.	Mesoraca	B	—	1
Id.	Taverna	B	—	2
Cuneo	Sanfrè	B	1	—
Reggio di Calabria	Galatro	B	—	4
Id.	Laureana di Borello	B	—	2
Roma	Subiaco	B	—	1
Udine	Paluzza	B	—	1
Viterbo	Canino	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
			3	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Bologna	Castenaso	B	1	1
Brescia	Castrezzato	B	1	—
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Firenze	Dicomano	B	4	1
Id.	Firenze	B	—	2
Id.	Impruneta	B	—	2
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	1
Foggia	Monte Sant'Angelo	B	6	—
Genova	Santo Stefano d'Aveto	BO	1	20
Gorizia	Aidussina	B	8	3
Id.	Montenero d'Istria	B	1	—
Id.	Santa Croce Aidussina	B	6	—
Id.	Vipacco	B	—	4
Id.	Zolla	B	—	1
Novara	Bognanco	B	3	1
Salerno	San Mauro La Bruca	B	1	—
Parma	Bardi	B	—	1
Id.	Borgo Val di Taro	B	2	—
Id.	Busseto	B	1	—
Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Cozzò	B	—	1
Piacenza	Coli	B	—	2
Id.	Ferriere	B	—	1
Id.	Sugagnano	B	—	3
Rovigo	Polesella	E	3	—
Trieste	Postumia	B	3	—
Verona	Valeggio del Mincio	B	—	1
			43	47
Malrossino dei suini				
Alessandria	Sarezzano	S	—	2
Id.	Valenza	S	—	2
Id.	Viguzzolo	S	—	2
Ancona	Montemarciano	S	—	2
Id.	Osimo	S	—	1
Asti	Villanova Monferrato	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	6
Id.	Cesiomaggiore	S	—	2
Id.	Ponte nelle Alpi	S	—	2
Id.	San Pietro di Cadore	S	—	7
Id.	Sedico	S	—	5
Id.	Trichiana	S	—	1
Bologna	Savigno	S	2	—
Id.	Molinella	S	1	1
Id.	Castel Serravalle	S	—	2
Id.	Monteveglio	S	—	2
Id.	Mordano	S	—	1
Bolzano	Bressanone	S	3	—
Id.	Caldaro	S	4	1
Id.	Appiano	S	10	3
Id.	Bolzano	S	1	—
Id.	Santa Cristina	S	1	1
Id.	Selva	S	3	—
Id.	Varna	S	2	—
Id.	Mezza Selva	S	1	—
Id.	Prezzo Stelvio	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S	—	1
Catanzaro	Mesoraca	S	—	2
Id.	Petrona	S	—	1
Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	S	4	5
Cuneo	Alba	S	—	1
Id.	Fossano	S	—	2
Id.	Monforte d'Alba	S	1	—
Id.	Roddino	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
Ferrara	Berra	S	9	36
Id.	Bondeno	S	—	17
Id.	Codigoro	S	3	16
Id.	Bondeno	S	—	17
Id.	Jolanda di Savoia	S	—	1
Id.	Mesola	S	3	—
Id.	Portomaggiore	S	—	10
Id.	Ro	S	—	2
Fiume	Matteria	S	—	1
Id.	Primano	S	—	2
Id.	Villa del Nevoso	S	—	1
Foggia	Cerignola	S	—	1
Id.	Orta Nova	S	—	2
Id.	San Nicandro Garganico	S	—	1
Id.	Stornara	S	—	2
Id.	Celenza Valfortore	S	—	2
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	Cormons	S	—	2
Id.	Gargaro	S	—	5
Id.	Gorizia	S	5	3
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	1	—
Id.	Mariano del Friuli	S	—	3
Id.	Romans d'Isonzo	S	1	—
Id.	Tarnova della Selva	S	—	1
Id.	San Vito di Vipacco	S	3	—
L'Aquila	L'Aquila	S	—	2
Matera	Colobraro	S	1	—
Id.	Tricarico	S	—	1
Novara	Borgomanero	S	1	—
Id.	Fara	S	—	1
Id.	Trecate	S	—	3
Padova	Abano Terme	S	—	1
Id.	Cervarese Santa Croce	S	—	1
Id.	Megliadino S. Fidenzio	S	1	—
Id.	Montagnana	S	—	1
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	—	2
Id.	Piombino Dese	S	—	1
Id.	Rovolon	S	—	2
Id.	Santo Urbano	S	—	1
Id.	Trebaseleghe	S	—	2
Parma	Busseto	S	—	3
Id.	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Id.	Medesano	S	—	1
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	Palanzano	S	—	2
Pavia	Belgioioso	S	1	2
Id.	Bressana Bottarone	S	4	3
Id.	Carbonare Ticino	S	3	—
Id.	Castana	S	2	1
Id.	Cergnago	S	1	1
Id.	Cura Carpignano	S	2	—
Id.	Gropello Cairoli	S	12	4
Id.	Stradella	S	—	1
Id.	Valeggio	S	1	2
Id.	Verrua Po	S	1	1
Id.	Zinasco	S	3	2
Pesaro Urbino	Monte Porzio	S	1	1
Id.	Urbino	S	4	2
Id.	Novafeltria	S	2	—
Pola	Canfanaro	S	—	5
Id.	Parenzo	S	—	1
Id.	Pirano	S	—	8
Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	1
Id.	Novellaro	S	—	1
Rieti	Pescorocchiano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini.*				
Rovigo	Adria	S	—	2
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Ceneselli	S	1	—
Id.	Ciacciano con Baruchella	S	—	3
Salerno	Eboli	S	2	2
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Montorio al Vomano	S	—	3
Id.	Pineto	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	1	2
Id.	Silvi	S	—	1
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Beseno	S	—	1
Id.	Brez	S	—	1
Id.	Caldes	S	—	1
Id.	Civezzano	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Commezzadura	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	6
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Nòmi	S	—	2
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Rovereto	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Sanzèno	S	—	2
Id.	Tairo	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	6
Id.	Vermiglio	S	—	1
Treviso	Chiarano	S	—	4
Id.	Cison di Valmarino	S	—	1
Id.	Cornuda	S	—	2
Id.	Crocetta del Montello	S	—	2
Id.	Follina	S	—	1
Id.	Maser	S	—	2
Id.	Miane	S	—	1
Id.	Mogliano Veneto	S	2	1
Id.	Mariago	S	2	—
Id.	Motta di Livenza	S	1	—
Id.	Pederobba	S	—	4
Id.	Pieve di Sacco	S	—	2
Id.	Ponte di Piave	S	1	—
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	San Biagio di Callalta	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Id.	Zero Branco	S	1	—
Trieste	Corgnale	S	—	6
Id.	Crenovizza	S	2	—
Id.	Duttogliano	S	2	—
Id.	Fogliano	S	3	—
Id.	San Pier d'Isonzo	S	3	5
Udine	Artegna	S	1	1
Id.	Campoformido	S	—	2
Id.	Casarsa	S	—	3
Id.	Castelnuovo del Friuli	S	—	4
Id.	Castions di Strada	S	—	1
Id.	Cercivento	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	—	2
Id.	Codroipo	S	14	38
Id.	Cordovado	S	11	—
Id.	Gemona del Friuli	S	—	1
Id.	Lestizza	S	—	4
Id.	Montereale Cellina	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Mal rossino dei suini.*			
Segue Udine	Morsano	S	—	3
Id.	Mortegliano	S	—	19
Id.	Nimis	S	—	2
Id.	Pasiano di Pordenone	S	5	—
Id.	Pavia di Udine	S	—	18
Id.	Pocenia	S	—	3
Id.	Porcia	S	—	4
Id.	Pordenone	S	—	5
Id.	Pozzuolo del Friuli	S	—	1
Id.	Prata di Pordenone	S	9	—
Id.	Ragogna	S	2	3
Id.	Remanzacco	S	—	2
Id.	Sacile	S	4	—
Id.	San Daniele del Friuli	S	—	2
Id.	San Pietro di Natisone	S	—	15
Id.	Sedegliano	S	—	2
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Id.	Teor	S	—	1
Id.	Tramonti di Sotto	S	—	1
Id.	Udine	S	—	5
Id.	Zoppola	S	—	3
Varese	Cantello	S	—	1
Id.	Saronno	S	—	1
Venezia	Ceggia	S	—	2
Id.	Chioggia	S	18	—
Id.	Concordia Sagitaria	S	2	—
Id.	Gruaro	S	2	—
Id.	Portogruaro	S	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	S	—	4
Id.	Santo Stino di Livenza	S	1	13
Id.	Scorzè	S	—	2
Vercelli	Brusnengo	S	—	1
Id.	Curino	S	—	1
Id.	Lenta	S	—	1
Id.	Livorno Ferraris	S	—	1
Id.	Palazzolo	S	—	1
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	2
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	4
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	6
Vicenza	Camisano Vicentino	S	—	1
Id.	Montebello	S	1	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	1	1
Id.	Sossano	S	—	1
Id.	Trissino	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	1	—
Id.	Tuscania	S	1	—
Id.	Vignanello	S	1	—
Zara	Bencovazzo	S	—	1
			199	525
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Giarole	S	—	2
Ancona	Senigallia	S	13	15
Id.	Osimo	S	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	6	3
Id.	Cupramarittima	S	—	3
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Grottammare	S	8	17
Id.	Monturano	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Bergamo	Bergamo	S	—	1
Bologna	Castel d'Argile	S	1	—
Id.	Molinella	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticemia dei suini*			
Segue Bologna	Baricella	S	—	4
Id.	Bologna	S	—	1
Id.	Minerbio	S	—	2
Campobasso	Sepino	S	—	3
Cattaro	Castelnuovo di Cattaro	S	1	—
Id.	Stolino	S	1	—
Como	Como	S	4	—
Id.	Fenegrò	S	2	—
Id.	Gravedona	S	—	1
Id.	Dongo	S	—	1
Cuneo	Cherasco	S	—	1
Id.	Diano d'Alba	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	S	1	—
Id.	Foggia	S	—	1
Gorizia	Gargaro	S	—	1
Matera	Pomarico	S	1	—
Modena	Castelfranco nell'Emilia	S	1	1
Id.	Guiglia	S	4	—
Id.	Marano	S	—	1
Id.	Monfestino	S	—	1
Id.	Spilamberto	S	—	1
Novara	Trecate	S	1	—
Roma	Roma	S	—	1
Sassari	Bonorva	S	—	1
Teramo	Controguerra	S	1	1
Treviso	Meduna di Livenza	S	1	—
Id.	Ponzano Veneto	S	1	—
Udine	Codroipo	S	2	—
Id.	Tarvisio	S	2	—
Zara	Zemonico	S	2	—
			56	71
	Morva			
Cremona	Cremona	E	—	1
Foggia	Cerignola	E	1	1
Id.	Manfredonia	E	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
Lecce	Tricase	E	—	1
			3	3
	Farcino criptococcico			
Brindisi	Fasano	E	—	7
Foggia	Lucera	E	—	1
Messina	Messina	E	1	—
Salerno	Salerno	E	16	2
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Trapani	E	2	—
Id.	Marsala	E	—	3
			22	15
	Rabbia			
Avellino	Sant'Angelo de' Lombardi	Can	—	1
Catanzaro	Filandari	Can	—	1
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Id.	Id.	Can	—	1
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Potenza	Tolve	Can	—	1
Salerno	Castelcivita	Can	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	Can	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Segue Salerno	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
Id.	San Severino Rota	Can	—	1
Id.	Piaggine	Can	—	1
			4	7
	Rogna			
Bari	Bari	E	—	1
Foggia	Foggia	E	4	—
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
L'Aquila	Fagnano	O	2	—
Id.	Pacentro	O	—	1
Id.	Pizzoli	O	—	1
Matera	Tricarico	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Potenza	Lavello	E	1	—
Id.	Rionero in Volture	E	—	1
Id.	Ripacandida	E	3	—
Roma	Colleferro	O	2	—
Id.	Segni	O	1	—
Viterbo	Bleda	O	3	3
Id.	Cellere	O	1	1
Zara	Sebenico	E	1	1
			23	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Matera	Tricarico	O	1	—
Id.	San Mauro Forte	O	1	—
Messina	Francavilla di Sicilia	O	1	—
Roma	Pomezia	O	2	—
			5	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Bologna	Crevalcore	B	—	1
Cuneo	Villafaletto	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Saonara	B	1	—
Udine	Aquileia	B	—	1
Id.	Bicinicco	B	1	—
Id.	San Giorgio Nogaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	—	1
Vercelli	Vercelli	B	—	1
Vicenza	Montecchio Precalcino	B	—	3
			16	7
	Diarrea dei vitelli			
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	2
			—	3
	Setticemia emorragica bovina			
Salerno	Battipaglia	B	1	—
			1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	Buf	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Fiume	Fiume	P	1	—
			1	—
	Colera dei polli			
Asti	Villanova	P	1	—
Avellino	Sant'Angelo de' Lombardi	P	—	1
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Brescia	Offlaga	P	2	—
Campobasso	San Giuliano di Puglia	P	—	1
Cremona	Castelverde	P	—	1
Id.	Castelvisconti	P	1	—
Foggia	Troia	P	1	—
Matera	Genzano di Lucania	P	1	—
Padova	Ponte San Nicolò	P	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	P	—	1
Udine	Buia	P	—	2
Verona	Nogara	P	—	2
Vicenza	Camisano	P	1	6
Zara	Zemonico	P	1	—
Id.	Nona	P	1	—
Id.	Zara	P	3	—
Id.	Sebenico	P	—	1
			13	16
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	2	4
Avellino	Avellino	P	—	2
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	8	—
Id.	Melara	P	—	1
Id.	Polesella	P	—	2
Treviso	Meduna di Livenza	P	1	—
Id.	Oderzo	P	1	—
			12	9
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Apuania	Apuania	P	—	3
Avellino	Avellino	P	—	2
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Campobasso	Portocannone	P	—	1
Cremona	Azzanello	P	—	1
Id.	Casalmaggiore	P	—	1
Id.	Bordolano	P	—	1
Id.	Cappella Picentina	P	—	1
Id.	Castelvisconti	P	—	1
Id.	Pieve San Giacomo	P	2	—
Id.	Pozzaglio	P	1	—
Id.	Volongo	P	2	—
Ferrara	Ferrara	P	—	8
Fiume	Fiume	P	1	—
Novara	Stresa Borromeo	P	1	1
Perugia	Collazzone	P	2	—
Pistoia	San Marcello Pistoiese	P	—	1
Salerno	Eboli	P	1	—
Teramo	Teramo	P	8	2
Trapani	Trapani	P	2	1
Treviso	Orsago	P	2	—
Udine	Cividale del Friuli	P	1	—
Id.	San Daniele del Friuli	P	2	—
Vicenza	Vicenza	P	—	3
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			29	28

RIEPILOGO
dal 1° al 15 ottobre 1942-XX - N. 19

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	22	36	41
2	Carbonchio sintomatico	7	11	17
3	Afta epizootica	14	29	90
4	Malrossino dei suini	38	215	724
5	Peste e setticemia dei suini	19	42	127
6	Morva	8	5	6
7	Farcino criptococcico	6	8	37
8	Rabbia	5	10	11
9	Rogna	9	18	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
11	Aborto epizootico	9	19	23
12	Diarrea dei vitelli	2	2	3
13	Setticemia emorragica bovina	1	1	1
14	Barbone bufalino	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Colera dei polli	13	18	29
17	Peste aviaria	4	7	21
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	17	28	57

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(4601)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicato relativo al divieto di produzione e di vendita degli articoli di valigeria, borsetteria ed altri oggetti di pelle.

Con circolare n. C. 353-04138-PL, del 29 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito il divieto di vendita degli articoli di valigeria, borsetteria ed altri oggetti di pelle indicati nella circolare C. 318

Ha disposto inoltre che i produttori ed i commercianti compilino l'inventario dei suddetti articoli non venduti entro il 31 dicembre 1942-XXI. Inventario che dovrà essere compilato per categoria di oggetti e che dovrà essere presentato in duplice esemplare, entro il 15 gennaio 1943-XXI, ai Consigli delle Corporazioni competenti per territorio, che restituiranno un esemplare vistato per ricevuta. I produttori ed i commercianti dovranno tenere altresì un registro di carico e scarico vistato dai Consigli delle Corporazioni prima di essere usato sul quale dovranno essere annotati nel carico gli articoli inventariati al 31 dicembre 1942-XXI, e nello scarico gli articoli di cui i Consigli delle Corporazioni potranno autorizzare la vendita su richiesta delle Amministrazioni, Enti ed Istituti pubblici, cui possano occorrere per propri bisogni.

I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XX, n. 645.

(137)

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si prorogano al 28 febbraio 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Giorgio Pace, commissario della Società anonima cooperativa « S. Basso » tra i pescatori, con sede in Termoli.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Vicenza, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Caseificio cooperativo Tergola, con sede in Poianella di Bressanvido e alla nomina del sig. Pietro Mezzalira a commissario della Cooperativa stessa.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa nazionale fascista fra birocciai, braccianti ed affini di Castellarano, con sede in Castellarano, e si nomina commissario il sig. Benevelli Vito.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Unione resinese industria peschereccia », con sede in Resina, il rag. Francesco Salerno.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si nomina il dott. Ludovico Broccio liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo, con sede in Ali Superiore.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII, i poteri conferiti al Consigliere nazionale avv. Giovanni Fabbrici, commissario della Società anonima cooperativa « Casa della cooperazione » di Roma.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si nomina il sig. Rende Silvio, commissario della Società anonima cooperativa pescatori di Anzio, con sede in Nettunia, in sostituzione del dott. prof. Baldassarre Gambino, dimissionario.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 gennaio 1943-XXI, si nomina il sig. geom. Epifanio Venieri, liquidatore della Società anonima cooperativa braccianti di Giovecca e S. Maria in Fabbriago, in sostituzione del sig. rag. Giuseppe Minguzzi, dimissionario.

(94)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 13 gennaio 1943-XXI - N. 7

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	6,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5063
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,85
Id. 3,50 % (1902)	84,325
Id. 3 % lordo	72,10
Id. 5 % (1935)	92,10
Redimib. 3,50 % (1934)	82,275
Id. 5 % (1936)	93,95
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,675
Id. 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,375
Id. 5 % (1949)	96,20
Id. 5 % (15-2-50)	96,10
Id. 5 % (15-9-50)	96,325
Id. 5 % (15-4-51)	96,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 febbraio 1941-XIX, con il quale il dott. Giulio Pesciarelli è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. Giulio Pesciarelli;

Dispone:

Il cav. dott. Pietro Orsini è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi (Perugia), in sostituzione del dott. Giulio Pesciarelli, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(30)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante del Regio istituto idrografico di Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modificazioni al suddetto regolamento;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1940, n. 187, che estende al personale civile insegnante del Regio istituto idrografico le disposizioni del regolamento sul personale civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. [illegible];
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1925, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Vista la legge 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312;

Viste le autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri coi fogli n. 42211/1175/2-7-8/1.3.1 dell'11 aprile 1942-XX e n. 56778/54213/1.3.1 del 23 ottobre 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante del Regio istituto idrografico di Genova con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerente al grado 7° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli. La Commissione giudicatrice, valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università del Regno nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere ed a parità di altre condizioni: i titoli relativi ad insegnamenti effettuati presso Regie università o altri istituti superiori.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 8 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati seguenti documenti:

1) certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 40 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della Regia marina per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età. Coloro che hanno superato il 40° anno di età, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Al concorso sono ammessi anche i cittadini albanesi;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportate ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque avere il visto di ratifica del Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio o nell'attuale guerra hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* ufficiale del 1922.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o dell'attuale guerra devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o nell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni durante il servizio militare non isolato all'estero o dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma di laurea universitaria in matematica e fisica o scienze matematiche o fisiche o scienze geologiche. Oltre ai titoli espressamente indicati di sopra potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente alla applicazione del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, modificato dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di dette lauree; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica dei candidati nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie;

11) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati, che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie nonchè coloro che dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame del titolo o della eventuale prova pratica la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso il Regio istituto idrografico in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo del Regio istituto idrografico o della Regia accademia navale;

due professori ordinari di Regia università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori delle materie per le quali è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata della Direzione dell'Istituto idrografico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(117)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.